

COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS

(Provincia di Campobasso)

Realizzazione di un impianto Agrovoltaico della potenza nominale in DC di 49,007 MWp e potenza in AC di 45 MW denominato "Morrone" e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) nei Comuni di San Martino in Pensilis (CB) e Larino (CB)

Proponente

PIVEXO 1 S.r.l.

PIVEXO 1 SRL
Via Stazione snc - 74011 Castellaneta (TA),
Tel +39 0998441860, Fax +39 0998445168,
P.IVA 03358100737, REA TA-210848,
mail: pivexo1@pec.it

Sviluppatore

 **Greenergy**

GREENERGY SRL
Via Stazione snc - 74011 Castellaneta (TA),
Tel +39 0998441860, Fax +39 0998445168,
P.IVA 02599060734, REA TA-157230,
www.greenergy.it, mail:info@greenergy.it

Elaborato CDU - Certificato Destinazione Urbanistica

Data

04/04/2024

Codice Progetto

GREEN GP-18

Nome File CDU - Certificato Destinazione Urbanistica

Codice Elaborato

I-09

Revisione

00

Foglio

A4

Scala

-

Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
01	Seconda emissione	04/04/2024	Ing. Francesco Vaccargiu	Ing. Giuseppe Mancini	PIVEXO 1 SRL
00	Prima emissione	01/02/2023	Ing. Donatella Lopresto	Ing. Giuseppe Mancini	PIVEXO 1 SRL



COMUNE DI LARINO

Provincia di Campobasso
Servizio Urbanistica ed Ambiente
Piazza Duomo, n. 44
Tel. 0874 8281 fax 0874 825093

Oggetto: Certificato di destinazione urbanistica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE

- Vista la richiesta dell'ing. Giuseppe Mancini, in qualità di tecnico incaricato, acquisita al protocollo di questo Comune al n.11818 del 12.08.2022, tendente ad ottenere un certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. n.30, comma n.3 del d.P.R. n.380/2001, per i terreni siti in agro di Larino e riportati in Catasto al **foglio n.24 particelle n.22-33-32-34-60-59-54-69-61-4-68, foglio n.33 particella n.19, foglio n.34 particelle n.32-9-3-34-5-35-1-36, foglio n.35 particelle n.3-4-8-101-16 e foglio n.43 particelle n.101-100-99-87-157-155-153-3-86-152-150-90-96-161-159;**
- Visti gli atti d'Ufficio;
- Visto il vigente Programma di Fabbricazione;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 479 del 27.03.2002 con la quale è stata approvata la variante alle N.T.A. del vigente P. di F. relativamente alla zona omogenea "E Agricola";
- Visto il Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.10.2010;

CERTIFICA

1) Che i terreni siti in agro di Larino e riportati in Catasto al **foglio n.24 particelle n.22-33-32-34-60-59-54-69-61-4-68, foglio n.33 particella n.19, foglio n.34 particelle n.32-9-3-34-5-35-1-36, foglio n.35 particelle n.3-4-8-101-16 e foglio n.43 particelle n.157-155-153-3-86-152-150-90-96-161-159** ricadono in zona **"E – Agricola"** del vigente **Programma di Fabbricazione** e sono soggetti ai seguenti indici urbanistici:

Nella zona **"E"** è permessa la costruzione di fabbricati ed abitazioni a carattere esclusivamente agricolo, escludendo la realizzazione e il cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti per uso diverso da quello strettamente indispensabile all'attività agricola e connessi all'agricoltura:

RESIDENZA

- | | |
|--|--------------|
| - Indice di fabbricabilità fondiario | = 0,03 mc/mq |
| - Superficie minima del lotto (inderogabile) | = 5000 mq |
| - Indice di copertura | = 0,01 mq/mq |
| - Numero dei piani (compreso eventuale seminterrato) | = 2 |
| - Altezza massima | = 7,50 ml |
| - Distacco minimo dagli edifici | = 10,00 ml |
| - Distacco minimo dai confini | = 10,00 ml |

Gli spazi interni agli edifici non sono ammessi.

ANNESI (magazzini, depositi, rimessa attrezzi agricoli, ricoveri per animali, ecc.)

- | | |
|--|--------------|
| - Indice di fabbricabilità fondiario | = 0,07 mc/mq |
| - Superficie minima del lotto (inderogabile) | = 5000 mq |

C_E456 - - 1 - 2022-09-26 - 0014173

- Indice di copertura = 0,03 mq/mq
- L'indice di fabbricabilità fondiario può essere elevato fino a 0,10 mc/mq e l'indice di copertura potrà essere elevato fino a 0,04 mq/mq per la realizzazione delle seguenti strutture: capannoni per essiccazione di prodotti agricoli, capannoni per allevamento bestiame a livello agricolo-produttivo
- Altezza massima = 7,50 m.

È consentita una maggior altezza per realizzare volumi tecnici in prevalente sviluppo verticale indispensabili al funzionamento dell'azienda (silos, contenitori di mangimi, ecc.);

- Distacco minimo dagli edifici = 10,00 ml
- Distacco minimo dai confini = 10,00 ml

Per quanto riguarda la distanza degli edifici abitativi dai ricoveri zootecnici, essa deve essere pari a m. 50,00, per gli allevamenti dei suini superiore a n. 10 capi, la distanza deve essere pari a m. 150,00, mentre la distanza degli stessi dal centro abitato così come perimetrato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. N. 285 del 30/4/1992 (delibera di G.C. n. 878 del 28/12/1993) deve essere minima di Km. 1,00;

NORME COMUNI: (residenze, ricoveri animali, magazzini, depositi, ecc.);

Per i non coltivatori diretti, la superficie di terreno necessaria per la volumetria, deve essere asservita mediante atto pubblico notarile registrato e trascritto.

Per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, l'atto di asservimento notarile deve essere presentato solo per la volumetria relativa alla residenza.

È consentito l'accorpamento dei terreni di proprietà non contigui solo per i diretti coltivatori o imprenditori agricoli a titolo principale, da asservire con atto notarile registrato e trascritto, per l'estensione totale massima (lotto da edificare più suoli da accorpare) di mq. 15.000 per le residenze e mq. 25.000 per gli annessi.

Per gli annessi che saranno inglobati nell'organismo residenziale, dai non coltivatori diretti, si dovrà fare riferimento allo stesso indice di fabbricabilità fondiario della residenza (I.F. =0,03 mc/mq) e le due volumetrie (annessi e residenze), possono essere sommate.

Per le costruzioni esistenti nelle zone agricole, sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, i restauri e la ristrutturazione, nonché la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità.

È ammesso altresì l'ampliamento nel rispetto degli indici sopra citati, compreso il volume esistente. Il volume dei fabbricati (sia essi annessi o abitazioni), anche se condonati, preesistenti alla richiesta di nuova concessione deve essere computato ai fini del rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiario prescritto per la zona agricola.

Ulteriori vincoli:

- **tutti gli immobili di cui al punto 1.** ricadono in **zona sottoposta a tutela ai sensi della Parte III del d.lgs. n.42/2004** (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- i terreni riportati in Catasto al **foglio n.24 particelle n.4-68-59-34-32-33, foglio n.33 particella n.19, foglio n.34 particelle n.35-1, foglio n.35 particelle n.8-101-16 e foglio n.43 particelle n.86-3-155-157** sono attraversati da **elettrodotti**.

2) I terreni riportati in Catasto al **foglio n.43 particelle n.101-100-99-87** insistono sul **Regio Tratturo S. Andrea Biferno** appartenenti al **Demanio Pubblico dello Stato**; tali immobili ricadono in **zona sottoposta a tutela ai sensi della Parte III del d.lgs. n.42/2004** (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in cui è inibita qualsiasi trasformazione non compatibile con il vincolo di tutela, e sono attraversati da **elettrodotti**.

3) Ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n.36 del 29.10.2010 "**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI**":

non è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra all'interno dell'area P.I.P. e nelle aree agricole ricadenti nel comprensorio irriguo del Consorzio di bonifica di Larino, tranne che in quei terreni avene pendenza superiore al 10%.

Inoltre non sono consentiti gli impianti fotovoltaici a terra ed eolici:

- nei terreni ricadenti in zone I.B.A. (important bird area);
- nelle Zone di protezione speciale (Z.P.S.);
- nei terreni olivetati;
- nei terreni gravati da usi civici e servitù pubbliche;
- su aree in prossimità delle strade statali, strade provinciali, linea ferroviaria ad una distanza inferiore a 150 metri dal ciglio stradale;
- nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua così come individuate dal Piano Paesistico di Area Vasta n.2;
- sulle aree boscate;
- nell'intero Centro Storico e in prossimità di aree ad interesse archeologico.

Il presente certificato non può essere prodotto agli Organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Larino, 21 settembre 2022

**Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente
Ing. Giovanni Lapenna**







COMUNE DI LARINO

Provincia di Campobasso

Servizio Urbanistica ed Ambiente

Piazza Duomo, n. 44

Tel. 0874 8281 fax 0874 825093

Oggetto: Certificato di destinazione urbanistica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE

- Vista la richiesta dell'Ing. Giuseppe Mancini, acquisita al protocollo di questo Comune al n.12627 del 14.08.2023 e tendente ad ottenere un certificato di destinazione urbanistica, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.P.R. 06.06.2001 n.380 e come previsto dall'art. 18, comma 2 della Legge n.47/85, per i terreni siti in agro di Larino e riportati in Catasto al **foglio n.24 particelle n.22-33-32-34-60-59-54-69-4-68, foglio n.33 particella n.19, foglio n.34 particelle n.32-33-9-3-34-5-35-1-36, foglio n.35 particelle n.3-4-8-101-16, foglio n.43 particelle n.101-100-99-87-157-155-153-152-3-86-150-90-96-161-159;**

- Visti gli atti d'Ufficio;

- Visto il vigente Programma di Fabbricazione;

- Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 479 del 27.03.2002 con la quale è stata approvata la variante alle N.T.A. del vigente P. di F. relativamente alla zona omogenea "E Agricola";

- Visto il Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.10.2010;

- Visto il d.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;

CERTIFICA

1. che i terreni siti in agro di Larino e riportati in Catasto al **foglio n.24 particelle n.22-33-32-34-60-59-54-69-4-68, foglio n.33 particella n.19, foglio n.34 particelle n.32-33-9-3-34-5-35-1-36, foglio n.35 particelle n.3-4-8-101-16, foglio n.43 particelle n.157-155-153-152-3-86-150-90-161-159** ricadono in zona "E – Agricola" del vigente **Programma di Fabbricazione** e sono soggetti ai seguenti indici urbanistici:

Nella zona "E" è permessa la costruzione di fabbricati ed abitazioni a carattere esclusivamente agricolo, escludendo la realizzazione e il cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti per uso diverso da quello strettamente indispensabile all'attività agricola e connessi all'agricoltura:

RESIDENZA

- Indice di fabbricabilità fondiario (I.F.F.) = 0,03 mc/mq

- Superficie minima del lotto (inderogabile) = 5.000 mq

- Indice di copertura = 0,01 mq/mq

- Numero dei piani (compreso eventuale seminterrato) = 2

- Altezza massima = 7,50 ml

- Distacco minimo dagli edifici = 10,00 ml

- Distacco minimo dai confini = 10,00 ml

Gli spazi interni agli edifici non sono ammessi.

ANNESI (magazzini, depositi, rimessa attrezzi agricoli, ricoveri per animali, ecc.)

- Indice di fabbricabilità fondiario (I.F.F.) = 0,07 mc/mq

- Per gli annessi che saranno inglobati nell'organismo residenziale, dai non coltivatori diretti, si dovrà fare riferimento allo stesso indice di fabbricabilità fondiario della residenza (I.F.F. = 0,03 mc/mq) e le due volumetrie (annessi e residenze), possono essere sommate.

- Superficie minima del lotto (inderogabile) = 5.000 mq

- Indice di copertura = 0,03 mq/mq

- L'indice di fabbricabilità fondiario può essere elevato fino a 0,10 mc/mq e l'indice di copertura potrà essere elevato fino a 0,04 mq/mq per la realizzazione delle seguenti strutture: capannoni per essiccazione di prodotti agricoli, capannoni per allevamento bestiame a livello agricolo-produttivo

- Altezza massima = 7,50 m.

È consentita una maggior altezza per realizzare volumi tecnici in prevalente sviluppo verticale indispensabili al funzionamento dell'azienda (silos, contenitori di mangimi, ecc.);

- Distacco minimo dagli edifici = 10,00 ml

- Distacco minimo dai confini = 10,00 ml

Per quanto riguarda la distanza degli edifici abitativi dai ricoveri zootecnici, essa deve essere pari a m. 50,00, per gli allevamenti dei suini superiore a n. 10 capi, la distanza deve essere pari a m. 150,00, invece la distanza degli stessi dal centro abitato così come perimetrato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. N. 285 del 30/4/1992 (delibera di G.C. n. 878 del 28/12/1993) deve essere minima di Km. 1,00;

NORME COMUNI (residenze, ricoveri animali, magazzini, depositi, ecc.)

Per i non coltivatori diretti, la superficie di terreno necessaria per la volumetria, deve essere asservita mediante atto pubblico notarile registrato e trascritto.

Per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, l'atto di asservimento notarile deve essere presentato solo per la volumetria relativa alla residenza.

È consentito l'accorpamento dei terreni di proprietà non contigui solo per i diretti coltivatori o imprenditori agricoli a titolo principale, da asservire con atto notarile registrato e trascritto, per l'estensione totale massima (lotto da edificare più suoli da accorpare) di mq. 15.000 per le residenze e mq. 25.000 per gli annessi.

Per le costruzioni esistenti nelle zone agricole, sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, i restauri e la ristrutturazione, nonché la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità.

È ammesso altresì l'ampliamento nel rispetto degli indici sopra citati, compreso il volume esistente.

Il volume dei fabbricati (sia essi annessi o abitazioni), anche se condonati, preesistenti alla richiesta di nuova concessione deve essere computato ai fini del rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiario prescritto per la zona agricola.

2. l'area sita in agro di Larino e riportata in Catasto al **folio n.43 particella n.96** risulta edificata e ospita infrastrutture a servizio della Centrale Turbogas.

La Centrale Turbogas di Larino è stata realizzata dall'ENEL S.p.a. in seguito a "Decreto di localizzazione ed autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della Centrale" del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27.08.1991, ai sensi dell'art. 11.1 dell'All. IV del DPCM 27.12.1988 che recita:

- *"Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro i quindici giorni successivi all'ultimo degli adempimenti di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, localizza ed autorizza la costruzione e l'esercizio della centrale termoelettrica, o del suo ampliamento, secondo il progetto di massima proposto ed il giudizio finale di compatibilità ambientale, indicando le relative prescrizioni, anche per gli impegni di natura socioeconomica a carico dell'ENEL non ancora definiti con la regione, la provincia ed il comune"*

e per gli effetti previsti all'articolo 12 dello stesso DPCM – All. IV, che recita:

- *"Il provvedimento di localizzazione, di cui all'art. 11, emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal Presidente del Consiglio dei Ministri, assume valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e, anche in presenza di vincoli di qualsiasi genere riguardanti il territorio interessato dall'insediamento, ha effetto di variante del piano regolatore comunale e del piano pag. 24 regolatore portuale e dell'area sviluppo industriale e sostituisce la concessione edilizia comunale, nonché i provvedimenti previsti dalla seguente normativa: art. 9, legge 10 maggio 1976, n. 319 (scarico acque); art. 14, legge 24 dicembre 1979, n. 650 (scarico acque); art. 48, decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (igiene del lavoro); art. 17, legge 24 dicembre 1976, n. 898 (servitù militare); art. 714, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (segnalazione ostacoli al volo); art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, e art. 82, comma nono, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come introdotto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (costruzione in zone di particolare interesse paesistico);*

art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349 (parere di conformità ambientale); art. 55, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (costruzione in fascia di rispetto); art. 221, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (licenza di agibilità comunale); art. 216, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (attivazione impianto industriale)";

Tanto premesso, si deve ritenere che l'area di sedime della centrale, della stazione elettrica e di tutte le opere connesse abbia destinazione urbanistica legata alla specifica funzione dell'infrastruttura realizzata, fermo restando che l'ambito in cui la stessa ricade rientra in zona omogenea E Agricola.

3. I terreni riportati in Catasto al foglio n.43 particelle n.101-100-99-87 insistono sul **Regio Tratturo S. Andrea Biferno appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato**; Tali immobili ricadono in **zona sottoposta a tutela ai sensi della Parte III del d.lgs. n.42/2004** (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in cui è inibita qualsiasi trasformazione non compatibile con il vincolo di tutela, e sono attraversati da **elettrodotti**.

4. Ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n.36 del 29.10.2010 "**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI**";

non è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra all'interno dell'area P.I.P. e nelle aree agricole ricadenti nel comprensorio irriguo del Consorzio di bonifica di Larino, tranne che in quei terreni avene pendenza superiore al 10%.

Inoltre non sono consentiti gli impianti fotovoltaici a terra ed eolici:

- nei terreni ricadenti in zone I.B.A. (important bird area);
- nelle Zone di protezione speciale (Z.P.S.);
- nei terreni olivetati;
- nei terreni gravati da usi civici e servitù pubbliche;
- su aree in prossimità delle strade statali, strade provinciali, linea ferroviaria ad una distanza inferiore a 150 metri dal ciglio stradale;
- nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua così come individuate dal Piano Paesistico di Area Vasta n.2;
- sulle aree boscate;
- nell'intero Centro Storico e in prossimità di aree ad interesse archeologico.

5. (Ulteriori vincoli) I terreni riportati in Catasto al foglio n.24 particelle n.22-33-32-34-60-59-54-69-4-68, foglio n.33 particella n.19, foglio n.34 particelle n.32-33-9-3-34-5-35-1-36, foglio n.35 particelle n.3-4-8-101-16, foglio n.43 particelle n.157-155-153-152-3-86-150-90-96-161-159 ricadono in **zona sottoposta a tutela ai sensi della Parte III del d.lgs. n.42/2004** (Codice dei beni culturali e del paesaggio).


Inoltre, i terreni riportati in Catasto al foglio n.24 particelle n.33-32-34-59-69-68-4, foglio n.33 particella n.19, foglio n.34 particelle n.1-35, foglio n.35 particelle n.8-101-16, foglio n.43 particelle n.96-161-159-157-3-86-155 sono attraversati da **elettrodotti**.

Infine, dagli atti in possesso di questo Ufficio e per quanto di competenza, i terreni riportati in Catasto al foglio n.24 particelle n.22-33-32-34-60-59-54-69-4-68, foglio n.33 particella n.19, foglio n.34 particelle n.32-33-9-3-34-5-35-1-36, foglio n.35 particelle n.3-4-8-101-16, foglio n.43 particelle n.101-100-99-87-157-155-153-152-3-86-150-90-96-161-159 **non sono gravati da usi civici e non sono stati interessati da incendi tra gli anni 2009 e 2021.**

Il presente certificato viene rilasciato solo ai fini della destinazione urbanistica, **non attesta la capacità edificatoria del suolo** e non può essere prodotto agli Organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Larino, 20 settembre 2023

Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente
Ing. Giovanni Lapenna



Comune di
SAN MARTINO IN PENSILIS
Provincia di CAMPOBASSO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA l'istanza del Avv. MANCINI Giuseppe in data 12/08/2022;
- VISTO l'art. 18 della legge n° 47 del 28 febbraio 1985 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il vigente Piano Regolatore Generale e la normativa tecnica ad esso allegata;
- ESPLETATI i dovuti accertamenti da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale

C E R T I F I C A

Che i terreni siti in agro di questo Comune, distinti in Catasto come di seguito riportato sono così classificati secondo le previsioni del vigente Piano Regolatore Generale:

FG. 51 PART. N° 25-41-99 = Zona "E" (agricola)

FG. 53 PART. N° 35 -33-32-31-30-01-28-39-56 = Zona "E" (agricola)

FG. 54 PART. N° 30-35-34-68-36-54-53-51 = Zona "E" (agricola)

FG. 55 PART. N° 90-25-72-45-49-5-81-82-57-64-65-66-67-68-91-69-70-71-75-76-79-21-40-74-80-54-59-60-77-78-85 Zona "E"(agricola)

Nella zona "E" agricola sono consentite attività ed impianti agricoli, eventuale residenza rurale strettamente connessa a tale attività e, in via eccezionale, infrastrutture tecnologiche puntuali.

Per le edificazioni a carattere residenziale devono osservarsi i seguenti parametri urbanistici:

- 1) Lotto minimo: mq. 5.000,00
- 2) Indice di Fabbricabilità Fondiaria: mc/mq. 0,03
- 3) Altezza massima: mt. 7,50

Si rilascia in carta legale per gli usi consentiti dalla legge.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (legge 12 novembre 2011 n.183)

San Martino in Pensilis, li 19/08/2022



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Valerio MONTANARO)





Comune
di
**SAN MARTINO IN
PENSILIS**



Provincia di CAMPOBASSO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** l'istanza del **Sig. Giuseppe MANCINI** in data **11 agosto 2023**;
- **VISTO** l'art. 18 della legge n° 47 del 28 febbraio 1985 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTO** il Vigente Piano Regolatore Generale e la Normativa Tecnica ad esso allegata;
- **ESPLETATI** i dovuti accertamenti da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale

C E R T I F I C A

Che i terreni siti in agro di questo Comune, distinti in catasto al:

FOGLIO DI MAPPA N. 51 - PARTICELLA N. 25;41 e 99;
FOGLIO DI MAPPA N. 53 - PARTICELLA N. 35;33;32;31;30;1;28;39 e 56;
FOGLIO DI MAPPA N. 54 - PARTICELLA N. 30;35;34;68;36;54;53 e 51;
**FOGLIO DI MAPPA N. 55 - PARTICELLA N. 90;25;72;45;49;5;81;82;57;64;65;66;67;68;91;
69;70;71;75;76;79;21;40;74;80;54;59;60;77;
78 e 85;**

Ricadono in zona "E" (agricola) secondo le previsioni del Vigente Piano Regolatore Generale; Nella zona "E" agricola, sono consentite attività ed impianti agricoli, eventuale residenza rurale strettamente connessa a tale attività e in via eccezionale, infrastrutture tecnologiche puntuali.

Per le edificazioni a carattere residenziale devono osservarsi i seguenti parametri urbanistici:

- 1) Lotto minimo: mq. 5.000,00
- 2) Indice di Fabbricabilità Fondiaria: mc/mq. 0,03
- 3) Altezza massima: mt. 7,50
- 4) Distanza dai confini: h/2 con un minimo di mt. 5,00
- 5) Distanza dalle costruzioni: mt. 10,00

Certifica inoltre che detti terreni:

- Non rientrano tra i siti di importanza comunitaria (S.I.C.);
- Non rientrano tra le zone di protezione speciale (Z.P.S.);
- Non sussistono vincoli inibitori ai sensi del D. Lgs 42/2004, pur essendo sottoposti a vincolo di cui alla ex legge 431/1985 e s.m.i.;

Si rilascia in carta **legale** per gli usi consentiti dalla legge.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (legge 12/11/2011 n° 183).

San Martino in Pensilis, li **19 settembre 2023**.



Il Responsabile del Servizio
(Geom. **Vittorino CAMPOFREDANO**)



Comune di SAN MARTINO IN PENSILIS

(Provincia di Campobasso)

Largo Baronale n. 15

Tel. 0875.604243

PEO: comune@comune.sanmartinoinpensilis.cb.it;

PEC: comune.sanmartinoinpensiliscb@legalmail.it

Codice Fiscale/P.IVA: 00067510701

UFFICIO TECNICO COMUNALE

PEO: ufficiotecnico.smp@tiscali.it

Spett.le ditta **GREENENERGY**

via Stazione S.N.C.

74011 Castellaneta (TA)

PEC: greenenergy@pecaruba.it

Oggetto: Richiesta di Certificato di destinazione urbanistica. Integrazioni.

In riferimento alla Vs. nota acquisita al ns. prot. n. 1699 del 12/02/2024 richiedente integrazioni al Certificato di Destinazione urbanistica emesso il 19/09/2023, si attesta che i terreni distinti in catasto come di seguito identificati ed elencati:

Foglio	Part.ile
51	25, 41, 99
53	1, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 56
54	30, 34, 35, 36, 51, 53, 54, 68
55	5, 21, 25, 40, 45, 49, 54, 57, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 90, 91

non sono gravati da **usi civici**;

Inoltre, dopo aver ottenuto le nuove credenziali per la consultazione del Sistema Informativo della Montagna (SIM) e a seguito di consultazione per anno, si attesta che le particelle catastali di cui sopra non sono state caratterizzate da incendi negli anni dal 2014 al 2023, tranne che per l'anno 2020, nel quale sono state percorse dal fuoco le aree di cui ai seguenti mappali:

Foglio	particelle	Superficie particella incendiata in mq	Superficie totale particella in mq
53	020	259	5548
	021	181	6500
	022	22	6216
54	010	1503	23017
	011	17968	21914
	012	604	53998
	016	2657	6458
	017	316	65122
	045	7	1692
	046	118	118

Distinti saluti.

Il Tecnico comunale

Ing. Antonio Chimisso



Antonio Chimisso

